

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Melagrana"

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 1 dicembre 2007)



TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1. - E' costituita una associazione denominata "Melagrana".

L'associazione ha sede in San Felice a Cancello alla Via 1° Castello, 37



Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e si propone come obiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività:



1. attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva - anche con l'ausilio delle reti on-line e gestione siti internet - relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative

2. Realizzazione e gestione di una Casa Editrice "Edizioni Melagrana", articolata in Collane Editoriali, ciascuna con un proprio responsabile; organizzare una propria rete di distribuzione e/o avvalersi di distributori professionali;

3. Registrazione e gestione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodica sia a stampa che on-line

4. organizzazione di stages ed interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realta' analoghe governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale (Legge

Regionale Campania n. 22 dell'86);

Melagrana

5. partecipazione, organizzazione e gestione di partenariati internazionali, con paesi europei, extra continentali con particolare, ma non esclusiva, attenzione ai paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della persona, dall'infanzia alla fascia anziana della popolazione, ed alla riduzione di tutte le condizioni di disagio sociale, economico ed esistenziale vissuto;

6. realizzare in proprio, promuovere e/o partecipare a studi, pubblicazioni ed iniziative intese ad approfondire tematiche relative alla dimensione del disagio sociale e dei comportamenti correlati in tutte le sue manifestazioni, per le diverse fasce d'età e nei diversi contesti - istituzionalizzati e non - nei quali esse si evidenziano.


7. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

8. istruzione

9. promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private, di biblioteche, mediateche, ludoteche, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie;

10. formazione, formazione del personale della scuola, formazione per specifici gruppi professionali di enti pubblici e/o privati

11. formazione professionale



12. consulenza ad Enti pubblici e privati e supervisione di progetti;
 13. tutela dei diritti civili e recupero della memoria storica del cammino del genere umano e degli eventi dei quali è stato protagonista;
 14. promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace ed ai diritti umani (legge regione campania n. 12 del 7.4.2000)
 15. promozione della multietnicità, dell'integrazione razziale e linguistica
 16. adozione internazionale ed affido familiare;
 17. assistenza sociale o socio-sanitaria anche attraverso la gestione diretta e/o in conto terzi di strutture residenziali e/o semiresidenziali.
 18. assistenza sanitaria
 19. attività di socializzazione ricreativa e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra - scolastica della persona
 20. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successivi dispositivi di legge;
 21. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
 - 22 progettazione per Enti pubblici e privati
- Art. 3.** - L'associazione, pur mantenendo la più completa indipendenza, potrà dare la sua collaborazione ad altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini attraverso la stipula di



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Mollica". The signature is fluid and cursive, with "Francesco" on the top line and "Mollica" on the bottom line.

protocolli di intesa e/o convenzioni.

Art. 4- Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente del Comitato tecnico-scientifico; d) il Presidente; e) il Responsabile Amministrativo.

TITOLO II

Art. 5. – Il numero dei soci è illimitato con un minimo di tre. Possono essere ammessi come soci tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta e la partecipazione dei quali sia ritenuta utile e compatibile, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, alle finalità e agli scopi sociali previsti dal presente statuto. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza e versare la quota associativa di un importo pari a quanto stabilito annualmente dall'organo amministrativo. Sull'accoglimento delle domande decide inappellabilmente l'organo amministrativo

Art. 6. – i soci possono essere:

Soci Fondatori ossia coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;

Soci Ordinari ossia coloro che, persone fisiche o enti, condividendo i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione, siano ammessi a farne

Mariacca Rehuso

parte ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con la qualifica di socio ordinario.

Soci Onorari coloro i quali, per particolari meriti professionali nell'area di interesse dell'associazione, venga riconosciuta tale qualifica dall'organo amministrativo. Il socio onorario è esonerato dal versamento della quota associativa. Tra i soci onorari l'assemblea dei soci può conferire ad uno di essi la carica di Presidente Onorario, che resta unicamente a titolo onorifico senza implicazioni di ordine amministrativo.

Art. 7. Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea dei soci.

I Soci cessano di far parte dell'associazione per recesso, esclusione o morte

Art. 8. – Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2526 del c. c. .

Art. 9. – Oltre nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può escludere il socio;

- a) che non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure delle deliberazioni della Assemblea e dell'organo amministrativo.
- b) che in qualunque modo danneggia materialmente o moralmente l'associazione;



- c) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione .

Nei casi indicati alle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

TITOLO III

Art.10. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissidenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina delle cariche sociali;
- c) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di pertinenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 L'Assemblea straordinaria può essere convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2365 del c.c. ogni qualvolta lo ritenga

Maria Rita

Art.15 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare un solo socio.

Art. 16 Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 17 L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in assenza del Presidente, dal vice Presidente.

Il Presidente sceglie ove occorra uno scrutatore e nomina un segretario che può essere anche persona estranea all'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritte sull'apposito libro.

Art. 18 Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Dovranno poi farsi per appello nominale e per scheda segreta quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con schede a scrutinio segreto.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Molucca Roma

Art. 19. - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in qualità di consiglieri. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina e la nomina del Presidente dell'Associazione vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci fondatori e/o ordinari. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere non comporta compensi ed è a titolo gratuito.

Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3; approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e



Melone - La Riva

stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci per il parere deliberativo; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; nomina e revoca dei dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, conferisce e revoca procure.

Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio ed un responsabile amministrativo scelto tra i soci dell'Associazione in regola con le quote associative. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno 2/5 dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno i 2/3 dei consiglieri.

Art. 23. - Al responsabile amministrativo il Consiglio direttivo affida i compiti di verbalizzazione delle sedute e lo svolgimento dell'ordinaria attività economica ed amministrativa dell'associazione su indicazione del Presidente.

Art. 24. - Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano di diritto il Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione ed il responsabile amministrativo con parere consultivo.

Art. 25. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono



Mario-Andrea Rehms

conferite dal presidente.

Presidente del Comitato scientifico

Art. 26. - Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dall'Assemblea dei soci partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo.

Il Presidente del Comitato scientifico sovrintende alla programmazione dell'attività scientifica dell'associazione dandone preventiva comunicazione al Presidente ed all'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Comitato scientifico fa parte unitamente al Presidente dell'Associazione del Coordinamento dell'Associazione. La nomina ha validità quadriennale.

Il Presidente del Comitato Scientifico costituisce apposito comitato scientifico che presiede, composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca scientifica e della società civile, istituzionale ed associativa particolarmente distintisi per l'impegno sui temi propri della ragione sociale dell'associazione.

Supervisiona l'attività della casa editrice relazionando periodicamente al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione

Art. 27. - Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, convoca all'Assemblea straordinaria dei soci fondatori, convoca l'Assemblea dei soci ordinari, presiede alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Presidente partecipa al Comitato scientifico dell'Associazione. Il Presidente ha la facoltà di costituire un Coordinamento, del quale fa parte anche il Presidente



Maurizio Rho

del Comitato scientifico, con i compiti di raccordare ed omogeneizzare gli interventi operativi ed i propositi scientifici posti alla base dell'impegno dell'associazione Melagrana

La nomina ha validità quadriennale. Assolve a tutti gli adempimenti posti nel presente Statuto e sono di sua esclusiva competenza.

Il Responsabile Amministrativo

Art. 28. - Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Presidente dell'Associazione e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato nell'incarico; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nella gestione economica e amministrativa dell'Associazione. Il Responsabile Amministrativo coordina la segreteria dell'Associazione ed è il referente contabile ed amministrativo di tutte le attività economiche dell'Associazione.


TITOLO V

Le sedi periferiche

Art. 29. - Su richiesta di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. L'ambito territoriale è la provincia.

Art. 30. - Ogni sede periferica in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 31. - Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale dei soci,



il consiglio territoriale e il comitato operativo.

Art. 32. - Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente,

che farà parte di diritto del consiglio direttivo.

TITOLO VI

II Patrimonio

Art. 33. - In considerazione degli scopi dell' associazione che escludono ogni fine di lucro, eventuali utili risultanti da bilancio saranno destinati solo per lo svolgimento di attività istituzionali o connesse a quelle istituzionali.


In nessun caso saranno distribuiti utili, fondi riserve o capitale.

Art. 34. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione, per l'anno successivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VII

Lo scioglimento



Art. 35. In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale residuato dopo la liquidazione, dedito soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, dovrà essere devoluto ai fini di pubblica utilità ad un'altra associazione in modo conforme allo spirito che regge l'associazione.

- **Art. 36.** - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Abelardo R. S.

